

Civile Ord. Sez. U Num. 19454 Anno 2015

Presidente: CICALA MARIO

Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

Data pubblicazione: 30/09/2015

ORDINANZA

sul ricorso 8853-2014 proposto da:

TRENORD S.R.L., in persona dell'Amministratore
delegato pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 51, presso lo STUDIO
LEGALE CARDI, rappresentata e difesa dagli avvocati
ENZO CARDI, MARCELLO CARDI, per delega a margine
del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

2015

113



ASSOCIAZIONE ALTROCONSUMO, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI BARBIERI 6, presso lo studio dell'avvocato CARMELO GIURDANELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO MARTINELLO, per delega in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

nonchè contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;

- *intimato* -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 15684/20132 del TRIBUNALE di MILANO;

uditi gli avvocati Marcello CARDI, Guido SCORZA per delega dell'avvocato Carmelo Giurdanella;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;


lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fresa e dell'Avvocato Generale dott. Umberto Apice, i quali chiedono alla Corte di cassazione l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

I FATTI

Nell'aprile del 2014 la s.r.l. Trenord ha proposto dinanzi a questa Corte ricorso volto alla declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario (e alla conseguente declaratoria di quella del G.A.) in relazione alla domanda spiegata ex art. 140 bis D.lgs. 206/2005 dalla Associazione Altroconsumo, con la quale si chiedeva al Tribunale di Milano di accertare l'obbligo di risarcimento del danno per inadempimento o inesatto adempimento da parte della Trenord in ordine al pregiudizio subito dagli utenti a far data dal 9 dicembre 2012 e sino a tutto il 17 dicembre 2012 a causa dei ritardi accumulati su alcune tratte ferroviarie servite dalla ricorrente.

Assume la Trenord:

- Che, dopo il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione da parte sia del Tribunale sia della Corte di appello di Milano, la società aveva interesse ad una definitiva pronuncia di questa Corte in punto di giurisdizione;
- Che, nella specie, avendo essa società stipulato un contratto di servizio con la Regione Lombardia, si verteva in tema di gestione di pubblici servizi;
- Che l'art. 1 del Dlgs. 198/2009 riservava al G.A. l'azione nei confronti dei concessionari dei servizi pubblici per la lesione diretta concreta e attuale degli interessi dei consumatori derivante, tra l'altro, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi ovvero dalla violazione degli standard qualitativi ed economici;



- Che l'art. 133 lett. c) del codice del processo amministrativo riservava alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di pubblici servizi relativi a concessioni.

L'associazione Altroconsumo si è costituita con controricorso, chiedendo che venga affermata la giurisdizione del G.O., atteso che:

- L'art. 140 bis del codice del consumo fissa il criterio della giurisdizione esclusiva del giudice ordinario a presidio dei diritti collettivi e diffusi dei consumatori, in ambito sia contrattuale, sia extracontrattuale;
- La domanda azionata dagli utenti aveva ad oggetto la fase attuativa del rapporto tra consumatore e società erogatrice del servizio, sussumibile nella fattispecie astratta del contratto di trasporto ex art. 1678 c.c.;
- Era del tutto irrilevante che il mancato rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio determinassero, oltre ad un inadempimento nei confronti dei passeggeri, anche un inadempimento degli obblighi assunti dal vettore nei confronti della regione.

Vi è in atti memoria della Trenord.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Correttamente e condivisibilmente il giudice di merito (dapprima il Tribunale, poi la Corte d'appello di Milano) hanno posto in rilievo la decisiva circostanza per la quale la parte attrice aveva agito deducendo l'inadempimento di un contratto di trasporto, chiedendo il risarcimento del danno ex art. 140 bis del codice del consumo, senza che



fossero posti in discussione atti amministrativi ovvero controvertesse in tema di esercizio di una funzione pubblicistica, specificando che tale azione di condanna risarcitoria - finalizzata a garantire la riparazione della lesione, contrattuale o aquiliana, di diritti soggettivi individuali, non era sovrapponibile all'azione collettiva pubblica ex Dlgs 109/2009, il cui diverso contenuto risultava finalizzato a ripristinare il corretto svolgimento della funzione amministrativa ovvero la corretta erogazione di un servizio pubblico - così che il quarto comma della norma ex art. 140 bis, nel disporre che "la domanda è proposta al tribunale di ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa" poneva nel contempo una regola di competenza territoriale e una di giurisdizione.

Questa Corte condivide il principio di diritto affermato in sede di merito, volta che la *class action* pubblica di cui al D.lgs del 2009 appare funzionale al conseguimento di un risultato che arrechi giovamento, del tutto indistintamente, a tutti i contitolari dell'interesse diffuso, mentre la *class action* del codice al consumo postula necessariamente l'esercizio di un diritto individuale, oggetto di trasposizione in capo a ciascun titolare singolarmente identificato.

Pertanto, l'utente di un servizio pubblico (quale, nella specie, il servizio ferroviario) non è sottratto alla normativa di carattere generale riguardante la tutela del consumatore, ed ha conseguentemente diritto di rivolgersi al giudice ordinario volta che il rapporto giuridico controverso non si instaura, indistintamente, tra gli utenti del servizio pubblico e l'ente erogatore, ma tra gli stessi utenti e il soggetto privato che si

assume inadempiente in relazione al corrispondente contratto di trasporto pubblico
nella sua fase attuativa.

Il ricorso è pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese al merito.

Così deciso in Roma, li 10.3.2015